

## REGIONE MOLISE

### REGOLAMENTO REGIONALE 8 settembre 2009, n. 1

**Modalita' di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita dall'art. 7 della legge regionale 1° aprile 2005, n. 9.**

*(GU n. 17 del 24-4-2010)*

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise  
n. 22 del 16 settembre 2009)

Premesso che:

IL CONSIGLIO REGIONALE  
Ha approvato

la deliberazione n. 205 del 4 agosto 2009;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Emana

il seguente regolamento:

Art. 1  
Composizione

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita dall'art. 7 della legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, di seguito denominata «conferenza», e' composta da:

- a) il Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
- c) i Presidenti delle Comunita' montane o loro delegati;
- d) il Presidente del Tribunale dei diritti del malato;
- e) tre rappresentanti designati dalle formazioni sociali private regionali, non aventi scopo di lucro, impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore regionale competente in materia di sanita', l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta della conferenza, ovvero i direttori generali competenti nelle stesse materie, nonche' il direttore generale dell'A.S.Re.M., quando all'ordine del giorno sono previsti argomenti di loro interesse.

Art. 2  
Modalita' di costituzione e durata

1. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ciascuna legislatura regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e durano in carica per l'intera legislatura.

2. La seduta d'insediamento della Conferenza e' convocata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data della sua costituzione ed e' presieduta, sino all'elezione del Presidente, dal Presidente della Conferenza dei Sindaci.

Art. 3  
Elezione del Presidente e del Vice-Presidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente della Conferenza sono eletti con unica votazione nella seduta di insediamento. La votazione si svolge a scrutinio segreto con l'espressione di un voto singolo. Risultano eletti Presidente e Vicepresidente rispettivamente i primi due che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane d'età'.

2. Le nomine di cui al comma 1 sono riferite alle persone fisiche che fanno parte della Conferenza; nel caso in cui i componenti eletti Presidente o Vicepresidente della Conferenza cessino di ricoprire la carica indicata all'art. 1, comma 1, lettera a), b), c), e d) si procede a nuove elezioni.

3. Al rinnovo si procede, altresì, qualora lo richieda la maggioranza dei componenti la conferenza.

Art. 4  
Attribuzioni della Conferenza

1. La Conferenza esprime parere nei confronti della Giunta regionale sui seguenti documenti:

- a) progetto di Piano sanitario regionale;
- b) proposte di legge e schemi di regolamento in materia sanitaria;
- c) schemi di atti relativi all'integrazione socio-sanitaria;
- d) accordi con l'Università'.

2. La Conferenza inoltre:

- a) fornisce linee di indirizzo per la programmazione strategica dell'Azienda sanitaria regionale;
- b) esprime parere non vincolante sulla risoluzione del contratto con il direttore generale di Azienda ospedaliera e di Azienda sanitaria nei casi previsti dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi di particolare gravità' e urgenza la Giunta regionale procede alla risoluzione senza l'acquisizione di parere; del provvedimento e' data immediata comunicazione alla conferenza;
- c) esprime parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale;
- d) esamina problematiche di carattere sanitario o attinenti alla riorganizzazione dei servizi sanitari, che interessino l'ambito dell'Azienda sanitaria regionale.

Art. 5  
Modalità' di esercizio delle attribuzioni

1. La Conferenza esercita le proprie attribuzioni con le modalità' seguenti:

- a) le osservazioni sul Piano sanitario regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sono espresse con votazione a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dal ricevimento della bozza preliminare. Qualora la conferenza rappresenti, motivandole, particolari esigenze istruttorie, il termine e' interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi istruttori;
- b) i pareri di cui al comma 1, lettere b), c) e d), dell'art. 4, sono espressi con votazione a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dal ricevimento della bozza preliminare;
- c) il parere non vincolante circa la risoluzione del contratto con il direttore generale di Azienda ospedaliera e di Azienda sanitaria nei casi previsti dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e'

espresso, a maggioranza dei presenti, entro dieci giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale;

d) il parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale e' espresso, a maggioranza dei presenti, entro quindici giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale.

2. La data di richiesta di parere obbligatorio deve intendersi quella di arrivo e registrazione al protocollo della conferenza la cui tenuta e' a cura del segretario verbalizzante.

#### Art. 6 Convocazione

1. La Conferenza ha sede presso la Direzione generale V della Giunta regionale, competente in materia di sanita', ed e' convocata dal proprio Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunita'. La Conferenza e' convocata almeno una volta all'anno e in ogni caso nelle date necessarie per l'espressione delle osservazioni e pareri previsti all'art. 4, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione della conferenza deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta.

2. La convocazione e' effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno quarantotto ore prima della riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica. La data e l'ora della riunione devono essere comunicate, anche telefonicamente, almeno cinque giorni prima di quello fissato.

3. Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la direzione della seduta.

#### Art. 7 Validita' delle sedute

1. La Conferenza e' validamente costituita quando e' presente la meta' piu' uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata per il primo giorno successivo, non festivo, una seconda riunione che e' ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti della Conferenza.

2. I componenti che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validita' della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.

3. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

4. Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale, il Presidente puo' sospendere la seduta per non piu' di un'ora al fine di consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta e' sciolta.

#### Art. 8 Svolgimento delle sedute Votazioni

1. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche.

2. La Conferenza puo' discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimita' dai presenti.

3. Su richiesta motivata del Presidente o di un componente, la Conferenza puo' decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.

5. Non e' ammesso il voto per delega.

6. Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone e, altresì, quando ne faccia richiesta la meta' piu' uno dei presenti, puo' disporre la votazione a scrutinio segreto.

7. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, due scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti, la cui identita' viene riportata a verbale. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.

#### Art. 9

##### Funzioni di segreteria

1. La Direzione generale V, competente in materia di sanita', organizza le necessarie funzioni di supporto di segreteria ivi compresa la verbalizzazione delle sedute.

#### Art. 10

##### Organizzazione dei lavori

1. La Conferenza puo' invitare a discutere degli argomenti all'esame qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente dell'Azienda sanitaria regionale, della Regione, della Provincia, del Comune, in relazione a professionalita' specifiche, ferma restando la loro esclusione durante la fase di decisione.

#### Art. 11

##### Disposizioni di prima attuazione

1. In sede di prima attuazione, la Conferenza e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per la convocazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 2.

#### Art. 12

##### Abrogazioni

1. E' abrogato il regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 2 (Regolamento Regionale - Modalita' di funzionamento della Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria Regionale, istituita con legge regionale 1 ° aprile 2005, n. 9).

Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 8 settembre 2009

IORIO